

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 25 marzo 2021

Plenaria

86ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE informa che, con provvedimento emesso il 16 marzo 2021 e pervenuto alla Giunta il 23 marzo 2021, il Tribunale di Modena ha fornito riscontro all'istanza di integrazione istruttoria deliberata dalla Giunta in data 4 marzo 2021 in relazione al procedimento di cui al Doc. IV-ter, n. 14, inerente ad una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito del procedimento penale n. 1640/2020 R.G.N.R. – 1851/2020 R.G. Trib. nei confronti dell'onorevole Carlo Amedeo Giovannardi, senatore all'epoca dei fatti.

Il Tribunale ha in particolare chiarito che la suddetta richiesta di deliberazione riguarda sia il capo di imputazione di cui agli articoli 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9 del codice penale (Capo A) e sia il capo di imputazione di cui agli articoli 81, 341-bis e 336 del codice penale (Capo B).

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 8491/2016 RGNR – n. 22357/2019 RG GIP), presso il Tribunale di Napoli

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nelle sedute del 4 novembre, del 2 dicembre 2020, del 12 gennaio, del 4 e 17 marzo 2021.

Interviene incidentalmente il senatore BONIFAZI (*IV-PSI*), rilevando che, prima che la Giunta adotti decisioni definitive sul caso all'ordine del giorno, come pure su vicende analoghe, sarebbe necessario riflettere su criteri interpretativi uniformi da adottare prescindendo dalle convenienze delle singole forze politiche.

In particolare, richiama l'attenzione sulla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 marzo 2021, causa C-746/18, che ha evidenziato alcuni limiti per l'utilizzabilità delle intercettazioni, in tutta la loro casistica, ad esempio, anche per quanto riguarda le intercettazioni tramite *trojan*. Da parte dei giudici di Strasburgo si è pertanto operato un giusto bilanciamento tra gli interessi investigativi ed il rispetto di alcune libertà individuali incompressibili, tra le quali il diritto alla *privacy*.

Nello specifico è significativo che nella predetta sentenza siano posti in risalto due profili: in primo luogo, l'applicabilità delle intercettazioni dovrebbe essere circoscritta alle ipotesi di reati più gravi o che attentino all'ordine pubblico; in secondo luogo, la richiesta di intercettazioni deve essere oggetto di un ordine proveniente da un giudice terzo ed imparziale.

Perciò ribadisce che prima che la Giunta affronti la vicenda specifica all'ordine del giorno, anche alla luce dei rilevanti mutamenti di ordine giurisprudenziale richiamati, sarebbe opportuno un approfondimento sui criteri di applicazione dell'articolo 68, comma terzo, della Costituzione nell'ottica di individuare un parametro interpretativo omogeneo che eviti che casi simili siano oggetto di valutazioni difformi da parte di questo organo.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*), nel ringraziare il senatore Bonifazi per le considerazioni che sollecitano la Giunta, ricorda che da tempo si discute sulla salvaguardia delle ragioni sottese all'articolo 68 della Costituzione, il quale, a suo avviso, dovrebbe essere valutato congiuntamente con l'articolo 15 della Costituzione che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione quale diritto fondamentale ed inviolabile della persona. Per tale ragione, si impone un

approccio rigoroso e rispettoso dei principi costituzionali ricordati, nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Di conseguenza, prima che la Giunta decida sui singoli casi al suo esame, si rende necessaria una riflessione generale sui profili tematici richiamati, anche tenuto conto delle linee innovative che emergono dalla recente sentenza della Corte di Giustizia alle quali occorre doverosamente attenersi.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) chiede che entro la giornata odierna la Giunta esprima il proprio voto sul caso in questione, atteso che la proposta del senatore Bonifazi di trattare prima del voto sul documento in titolo la questione delle intercettazioni non è condivisibile, considerato che difficilmente da tale dibattito potrebbe emergere una posizione unitaria di tutti i membri della Giunta.

Evidenzia che gli unici casi in cui la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni deve essere respinta sono quelli in cui venga riscontrata una quotidianità delle interlocuzioni tra il terzo e il parlamentare ed altresì i casi in cui il terzo intercettato non sia assoggettato ad alcuna indagine penale. Si tratta di casi di palese evidenza, al di fuori dei quali il requisito della casualità delle intercettazioni sussiste e conseguentemente deve essere autorizzato l'utilizzo delle stesse.

In particolare, nel documento relativo al senatore Cesaro non vi è alcuna quotidianità delle interlocuzioni tra i terzi intercettati ed il parlamentare in questione ed altresì è in corso un'indagine penale riguardo ai predetti terzi. Di conseguenza sussistono tutti i presupposti per concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni.

Esprime la propria contrarietà rispetto all'ipotesi di rinvio della trattazione del documento in esame ad altra data e chiede in particolare che si proceda alla votazione finale in ordine allo stesso nella giornata odierna.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*), nell'osservare che bisognerebbe comprendere come gli interventi finora svolti si inquadrino nel punto all'ordine del giorno, osserva che è stata fornita una lettura distorta di quanto emerge nella più volte richiamata sentenza della Corte di Giustizia. Infatti, nel contesto europeo bisogna ricordare che il sistema delle intercettazioni è oggetto di discipline differenti nei vari Paesi; ad esempio, nel Regno Unito tale strumento investigativo risulta essere prerogativa delle forze di polizia e delle agenzie di *intelligence* e non anche della autorità giudiziaria. Di fronte ad una realtà così variegata, si comprende il richiamo della Corte di Giustizia alla necessità che le intercettazioni siano disposte previa autorizzazione di un giudice terzo, principio che, peraltro, è conforme a quanto accade nell'ordinamento italiano.

A ciò si aggiunga che in quei territori in cui la criminalità organizzata è fortemente radicata, come in diverse zone dell'Italia, il ricorso all'utilizzo delle intercettazioni appare giustificato. Pertanto, occorrerebbe evitare che la riflessione introdotta finisca per nascondere un tentativo di interferire sulle attività di competenza dell'autorità giudiziaria.

Si deve poi considerare che nell'ordinamento italiano lo strumento delle intercettazioni è disciplinato dalla legge che non può essere disapplicata; qualora si ritenga che tale legge confligga con principi costituzionali è sempre possibile ricorrere all'intervento della Corte costituzionale o anche ad una correzione da parte dello stesso legislatore. In particolare, la legge prevede la liceità e conseguente utilizzabilità processuale delle intercettazioni casuali.

In conclusione, tenuto conto delle argomentazioni esposte, ritiene coerente e condivisibile la ricostruzione svolta dal relatore e dalla sua proposta conclusiva rassegnata alla Giunta.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) fa presente che nella propria esperienza di componente della Giunta da ormai due legislature ha avuto modo di approfondire diverse richieste dell'autorità giudiziaria all'utilizzo di intercettazioni riguardanti senatori. A prescindere dalla vicenda di cui è relatore e sulla quale conferma la proposta conclusiva che ha illustrato in una precedente seduta, rileva che in diversi casi risulta un comportamento non sempre lineare e coerente da parte dell'autorità giudiziaria nell'impiego di uno strumento investigativo di enorme delicatezza quale è l'intercettazione telefonica. Anche la propria esperienza professionale di avvocato lo induce a considerare che in diverse vicende si assiste ad un abuso di tale strumento o ad un suo uso distorto o alla sua utilizzazione mirata a colpire determinati obiettivi durante il percorso di indagini.

Queste valutazioni, pertanto, giustificano, a suo avviso, un ulteriore supplemento di riflessione da parte della Giunta, anche valorizzando quanto in apertura di seduta è stato giustamente richiamato dal senatore Bonifazi. Per quanto riguarda poi la vicenda che attiene specificamente al senatore Cesaro, tiene a precisare che la Giunta non dispone di tutto il fascicolo delle intercettazioni, ma conosce esclusivamente quelle intercettazioni che sono oggetto della richiesta della autorità giudiziaria trasmessa al Parlamento.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) evidenzia che la vicenda relativa al senatore Cesaro si ricollega a quella che ha interessato l'ex deputato Cosentino, il quale dopo essere stato sottoposto per un lungo periodo a misure limitative della libertà personale è stato poi assolto in Cassazione.

Nel caso del senatore Cesaro – come avvenuto anche per l'ex deputato Cosentino – l'autorità giudiziaria ha perseguito in modo pretestuoso la persona e non il reato in quanto tale.

Appare evidente che tutte le intercettazioni oggetto della richiesta di autorizzazione in esame non sono casuali e sono state effettuate su utenze di terzi in rapporti col senatore Cesaro, al fine di captare quest'ultimo ed eludere in tal modo la disciplina di cui all'articolo 68 della Costituzione, che prefigura in tale ipotesi una richiesta preventiva di autorizzazione, da inviare quindi prima dell'effettuazione della captazione e non dopo.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) evidenzia che la sentenza della Corte di giustizia citata dal senatore Bonifazi interviene anche sui profili attinenti alla conservazione dei dati e dei tabulati. È evidente che i dati captati attraverso le intercettazioni non possono essere conservati per un tempo eccessivo, ma nemmeno possono essere distrutti in un tempo troppo breve, anche in relazione all'esigenza di preservare il diritto di difesa dell'imputato. Su tale aspetto occorre una riflessione, la quale deve tuttavia tener conto dei tempi processuali, a volte piuttosto lunghi.

Quanto al profilo attinente alla gravità del reato, sottolineato dalla predetta sentenza della Corte di Giustizia, va rilevato che già nel codice di procedura penale la facoltà di predisporre intercettazioni è circoscritta ai soli reati di maggiore gravità, con riferimento alla pena edittale e in alcuni casi anche a particolari tipologie criminose.

Con riferimento al documento in titolo la Giunta ha il compito di valutare la richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria in modo obiettivo e scrupoloso, atteso che più l'analisi della stessa è rigorosa e più può essere tutelata con efficacia l'autonomia del Parlamento posta alla base della prerogativa in questione.

La proposta del senatore Cucca è pienamente condivisibile in quanto lo stesso ha effettuato un'analisi precisa e accurata distinguendo le intercettazioni casuali dalle altre non aventi tale requisito.

In altre sedi si possono effettuare riflessioni sulle intercettazioni in generale, con riguardo anche al rapporto con i mezzi di informazione. Sotto quest'ultimo profilo la senatrice Rossomando ritiene non accoglibili le proposte di mantenere il segreto assoluto sulle captazioni fino al momento del dibattimento, atteso che l'opinione pubblica ha diritto di conoscere tali aspetti anche in una fase antecedente.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta conclusiva elaborata dal relatore Cucca.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta conclusiva del relatore evidenziando che lo stesso ha adottato criteri molto rigorosi rispetto alle intercettazioni da autorizzare, respingendone un congruo numero sulla base di elementi di dubbio oggettivi e ragionevoli.

Pur evidenziando che sarebbe stato opportuno ampliare il numero di conversazioni da autorizzare, ritiene tuttavia che il relatore abbia agito in maniera accorta e scrupolosa e ribadisce pertanto il proprio giudizio positivo in ordine alla proposta conclusiva in questione.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta conclusiva del senatore Cucca, evidenziando che nel caso di specie le intercettazioni non rivestono in alcun modo il requisito della causalità. Sottolinea a tal proposito che tali intercettazioni sono effettuate su tre utenze diverse e che su tutte e tre le utenze in questione vengono captate

conversazioni col parlamentare, circostanza che difficilmente si sarebbe verificata se i magistrati non avessero selezionato i terzi da captare in relazione al vero obiettivo delle intercettazioni, ossia il senatore Cesaro.

Rileva che la Corte costituzionale nel 2013, in relazione alla trattativa Stato-mafia, ha ordinato la distruzione di tutte le intercettazioni di conversazioni tra il Presidente Napolitano e l'ex parlamentare Mancino, a prescindere dalla circostanza della causalità o meno di tali captazioni. Pur essendo la sentenza incentrata su una specifica fattispecie, non si può non tener conto dell'innovativo e condivisibile principio di civiltà giuridica che la Consulta afferma.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) chiede di votare per parti separate la proposta conclusiva del senatore Cucca, effettuando in particolare due votazioni distinte, una per la parte in cui si autorizza l'utilizzo di sei captazioni (sulla quale esprime il proprio parere favorevole) e un'altra sulla parte in cui si respinge la richiesta dell'autorità giudiziaria per le restanti quindici intercettazioni, sulla quale manifesta la propria contrarietà.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di votazione per parti separate avanzata dal senatore Crucoli.

La Giunta, a maggioranza, respinge la proposta del senatore Crucoli.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) dichiara che non parteciperà al voto.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta conclusiva del relatore Cucca di accogliere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo relativamente a sei intercettazioni, ossia riguardo alle intercettazioni prog. 253, 297, 299 e 902 del 21 e del 22 ottobre 2016, captate sull'utenza e a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara, nonché riguardo alle telefonate prog. 186 del 1° dicembre 2016 (intercettata a bordo dell'auto di Francesco Di Spirito), e prog. 16100 del 27 giugno 2017 (intercettata sull'utenza di Francesco Di Lorenzo); di diniegare la richiesta di utilizzazione delle restanti quindici intercettazioni effettuate a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara dal 5 febbraio 2017 in poi.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Cucca di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 10,50.